

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2058-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

*(V. Stampato n. 2058)*

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 febbraio 1990*

*(V. Stampato Camera n. 4617)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 15 marzo 1990*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1990, N. 3

---

*All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: «del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano i contratti metalmeccanici di settore».*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1990, N. 3

---

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. - (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Invalidità civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di  
malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno**

Articolo 1.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche che applicano i contratti metalmeccanici di settore; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. *Identico.*

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

d) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

*(Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno).*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 3.

*(Accertamento e riscossione dei contributi assistenziali per i marittimi)*

1. Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Articolo 2.

*(Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno).*

*Identico.*

Articolo 3.

*(Suppressione del contributo a favore dell'ENAGM).*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

#### Articolo 4.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3-bis.

*(Invalidità civili)*

1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

*Decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990.*

**Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4

del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b*) e *d*), e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 2.

*(Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno).*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 3.

#### *(Accertamento e riscossione dei contributi assistenziali per i marittimi)*

1. Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

### Articolo 4.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CIRINO  
POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI